

semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2003 di recepimento della direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 giugno 2003 che indica il 31 dicembre 2013 quale scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 20 giugno 2003, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere espresso in data 16 settembre 2004 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari di cui trattasi fino alla scadenza di iscrizione della sostanza attiva stessa;

Considerato altresì che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto dovranno presentare un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto

legislativo n. 194/1995 entro il 30 giugno 2006, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, pena la revoca dell'autorizzazione;

Ritenuto di ri-registrare provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato fatto salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva idrazide maleica, sono ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva idrazide maleica nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Sono fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 2, comma 4, del citato decreto 20 giugno 2003, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/95.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2006

Il capo Dipartimento: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di **idrazide maleica** ri-registrati provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013:

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
10224	EMME-H	20/12/99	AGRICO S.R.L.
10931	EMME-H 60 WS	17/05/01	AGRICO S.R.L.
7534	ROYAL MH	22/09/88	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
7535	ROYAL MH 60 G	22/09/88	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
11258	FAZOR	04/04/02	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
11379	ROYAL MH 60G - TAB	25/06/02	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.